

TI_GERICHTE 72.2012.124 vom 10. Januar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-01-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2012.124_d20130110

FR: TI_GERICHTE 72.2012.124 du 10 janvier 2013

IT: TI_GERICHTE 72.2012.124 del 10 gennaio 2013

Regeste

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (in parte tentata), soggiorno illegale (art. 19 cpv. 2 LS in combinazione con l'art. 22 Cp, art. 115 cpv. 1 b LStr)

Erwägungen

E. 17

aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth , Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers , op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis , la giurisprudenza relativa all'art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers , op. cit., n. 4 ad art. 47 CP), a mente della quale, per valutare la gravità della colpa, entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth , op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa" (DTF 118 IV

342). Per giurisprudenza il giudice deve valutare la colpa partendo dalla gravità oggettiva degli atti (DTF 112 IV 109). In materia di traffici di stupefacenti il TF, pur ribadendo che il criterio dei quantitativi non è il solo determinante, ha avuto modo di ribadire ancora di recente che esso resta un criterio importante (DTF 6B 370/2007 e 6B 10 2010). 13. In merito all'entità della colpa di IM 1, sedicente, la Corte non ha potuto che rimarcare la gravità oggettiva del reato commesso come quello di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, la cui gravità, a fronte del quantitativo, risulta già solo dalla comminatoria (ex art. 19 cifra 2 LF sugli stupefacenti) di una pena minima non inferiore ad un anno di pena detentiva cui può essere cumulata una pena pecuniaria. E' grave inoltre che l'imputato abbia trattato il quantitativo di oltre 430 grammi di cocaina in un breve lasso di tempo dimostrando con ciò una notevole disponibilità alla reiterazione del reato.

Soggettivamente si ha che è un fatto notorio che la droga faccia male e questo dato certamente non sfuggiva all'imputato. La Corte ha considerato che IM 1 si è dato allo spaccio per puro spirito di lucro, non essendo egli un consumatore di sostanze stupefacenti e che si è dato a questa "attività" con grande determinazione vero è che quando è rimasto senza cocaina, non è stato con le mani in mano ma si è dato subito da fare per cercarne altra arrivando a trattare in un breve lasso di tempo quantitativi consistenti e diventando un riferimento importante nell'ambiente dello spaccio, godendo, tra l'altro, della fiducia di coloro che gli affidavano rispettivamente gli fornivano la sostanza stupefacente. La Corte ha considerato che l'imputato è stato reticente e poco collaborativo con gli inquirenti ciò che ha evinto in modo chiaro, tra l'altro, dal fatto che quando durante gli interrogatori ha chiesto ed ottenuto di poter parlare con il suo difensore, alla ripresa del verbale gli veniva chiesto se aveva qualcosa di spontaneo da riferire, ha risposto che preferiva che gli fossero fatte delle domande. Ciò a giudizio della Corte denota un agire furbo ed accorto volto a non dire agli inquirenti più di quanto fosse necessario. L'imputato ha raccontato poi fin dall'inizio, al momento del fermo, diverse bugie per sminuire la portata delle sue responsabilità, dapprima negando di essere a conoscenza che si trattava di cocaina e tentando poi di farsi passare come un semplice trasportatore della sostanza da consegnare ad un non meglio indicato destinatario rimasto sconosciuto rispettivamente di dare l'immagine di sé di piccolo spacciatore che si limita a vendere due palline di cocaina per volta. In questo tentativo, per la Corte mal riuscito, l'imputato ha infatti dimenticato le diverse risultanze che disattendono l'affermazione di sé quale piccolo spacciatore di poche bolas. A tal riguardo la Corte ha tenuto conto che al momento del fermo l'imputato non era in possesso di qualche bolas ma di un quantitativo di ben 121,79 grammi di cocaina. La Corte ha considerato poi indicativa la richiesta pervenuta a IM 1 dall'utenza spagnola di occuparsi della cocaina che già si trovava a _____, fatto che, a giudizio della Corte, dimostra che l'imputato era conosciuto non quale piccolo spacciatore ma quale persona, affidabile, in grado di trattare ben altri quantitativi di cocaina con un elevato grado di purezza. Anche il quantitativo di cocaina importato dalla _____ era apprezzabile e con un grado di purezza di tutto rispetto (variante da 34,9% al 35,7%) ad ulteriore riprova che l'imputato avrà pure iniziato, come dice, con poche bolas di cocaina, ma in breve tempo era comunque diventato uno spacciatore importante ed un sicuro riferimento nell'ambiente dei trafficanti. La Corte ha considerato inoltre che l'imputato si è guardato bene dal fornire indicazioni utili all'identificazione dei personaggi che di volta in volta chiamava in causa, ciò vale sia per il _____, sia per _____ di _____ che per _____ che per il fornitore _____.

Riguardo a quest'ultimo è illuminante dell'attitudine assunta dall'imputato e della sua volontà di proteggere il proprio fornitore, il confronto tra il

contenuto della telefonata intercettata e quanto afferma IM 1 (cfr. verbale d'interrogatorio del 12.06.2012, pag. 4), allorché dichiara agli inquirenti - raccontando un'ennesima bugia - di non sapere dove abita _____ e di incontrarlo sempre e solo alla pensilina di _____, quando al contrario risulta in modo chiaro dal contenuto della telefonata che IM 1 incontrava il fornitore presso il di lui domicilio, ciò che secondo la Corte è un'ulteriore dimostrazione della fiducia di cui godeva l'imputato. Il comportamento di IM 1 che protegge l'anonimato di questo fornitore ed in generale dei suoi contatti dimostra, a giudizio della Corte, che l'imputato non si è affatto distanziato da quanto ha commesso e dall'ambiente del traffico di stupefacenti. A suo favore, così come postulato dalla difesa, la Corte ha comunque considerato che alla fine, seppur con diverse bugie e parecchia reticenza, confrontato con i riscontri oggettivi in mano agli inquirenti, con il contenuto delle telefonate e dei suoi spostamenti, IM 1 ha ammesso l'attività di spaccio svolta, il trasporto di cocaina da _____ a _____ (che sarebbe stato ben difficile negare avuto riguardo al modo in cui è stata trasportata la cocaina) nonché di essere stato, con i correi rimasti sconosciuti, il destinatario finale della cocaina trasportata dalla corriera _____ anche se siamo ben lungi dal poter parlare di collaborazione con gli inquirenti all'accertamento della verità. La Corte ha considerato infatti che i quantitativi indicati nell'AA non sono il frutto di ammissioni immediate e spontanee fatte dall'imputato subito dopo l'arresto, ma il risultato del lavoro degli inquirenti, che attraverso il controllo telefonico hanno fermato l'imputato e attraverso i tabulati telefonici hanno identificato ed interrogato gli acquirenti, sottoponendone poi le dichiarazioni a IM 1 che ha ammesso quantitativi di spaccio non sempre collimanti perfettamente con le chiamate in correità degli acquirenti. Anche per la cocaina importata in Svizzera dalla corriera _____, sono stati gli inquirenti a risalire ad IM 1 attraverso il numero del cellulare che aveva in uso. La Corte ha considerato che l'attività di spaccio di IM 1 era in piena espansione e sarebbe continuata con quantitativi sempre più importanti se non fosse stato fermato dall'intervento della Polizia dal momento che lo ha arrestato poiché sotto censura telefonica. La Corte ha considerato che l'imputato, sedicente, e quale richiedente l'asilo, invece di comportarsi correttamente nel Paese che momentaneamente lo ospita, non trova di meglio da fare poco dopo essere giunto in Svizzera, che mettersi a spacciare cocaina, dimostrando una notevole determinazione visto che appena è rimasto senza la sostanza stupefacente, si è attivato rapidamente e con successo, per procurarsela. La richiesta d'asilo presentata da IM 1 - alla luce del fatto che siamo alla quarta domanda e che nel corso delle precedenti gli è stato ben spiegato che competente per esaminare la sua domanda d'asilo, è _____ e non la Svizzera, dove si ostina invece a tornare - sembra essere solo un pretesto per giustificare la sua presenza sul nostro territorio. Sempre in merito alla sua condizione in _____ vi è inoltre la circostanza che IM 1 è rimasto sedicente visto che non ha fatto alcuno sforzo per avere un valido documento di identità tale da permettere di accertare in modo ufficiale le sue generalità. L'assenza di un documento, visto anche i vari alias di cui ha finora fatto uso, appare quindi alla luce dei fatti, del tutto intenzionale e voluta così da impedire alle Autorità svizzere l'accertamento della sua vera identità, ciò che non depone certo a suo favore. La Corte ha considerato infine che l'imputato è incensurato per cui tenuto conto del lungo carcere preventivo sofferto, della sua precaria situazione familiare e personale e del proscioglimento in merito al soggiorno illegale, ha ritenuto adeguata alla sua colpa una pena detentiva di 2 anni e 3 mesi che sono da spiare essendo la sua prognosi negativa dal momento che IM 1 non si è assunto pienamente la responsabilità di quanto commesso e non ha fatto nulla per far pervenire alla Corte un valido documento d'identità tenuto conto che

siamo alla quarta domanda d'asilo. L'imputato non da quindi nessuna garanzia che posto in libertà non ricominci a delinquere nuovamente. 14. Da ultimo la Corte ha ordinato la confisca della sostanza stupefacente, da distruggere, e degli altri oggetti che sono riconducibili al traffico di stupefacenti. 15. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese processuali sono state poste a carico dell'imputato, fatta eccezione per le spese per la difesa d'ufficio, che sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP. Visti gli art. 12, 40, 47, 51, 69 CP;

E. 19

cpv. 1 e cpv. 2 LStup; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1, sedicente, 1. è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere tale da poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, 1.1.1. nel periodo settembre 2011 - gennaio 2012, a _____, _____, _____ e _____, previo acquisto da tali _____ e _____ o _____, alienato ad _____, _____, _____, _____, _____ e _____ nonché ad altri consumatori locali non identificati, complessivamente circa 35 bolas corrispondenti a 17 grammi di cocaina; 1.1.2. nel mese di dicembre 2011, importato dalla _____ in Svizzera, agendo in correata con tali _____ e _____, 295,54 grammi netti di cocaina; 1.1.3. il 5 gennaio 2012, trasportato da _____ a _____ 12 ovuli e 2 bolas contenenti complessivamente 121,79 grammi netti di cocaina; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 1, sedicente, è prosciolto dall'imputazione di soggiorno illegale (punto 2. dell'atto d'accusa). 3. Di conseguenza, IM 1, sedicente, è condannato: 3.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2. al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 1'000.-- e dei disborsi. 4. È ordinata la confisca di: - 12 ovuli e 2 bolas contenenti cocaina per un peso totale netto di 121,79 grammi, da distruggere; - 1 telefono cellulare HTC IMEI _____ (rep. n. 18514); - 1 telefono cellulare Nokia IMEI _____ (rep. n. 18516); - 1 carta SIM _____ (rep. n. 18517). 5. È ordinato il dissequestro di 1 carta SIM _____ (rep. no. 18515). 6. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore viene stabilita con decisione separata. 7. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Intimazione a: Per la Corte delle assise criminali La Presidente _____ La vicecancelliera Distinta
spese: Tassa di giustizia _____ fr. 1'000.-- Inchiesta
preliminare _____ fr. 15'311.15 Altri disborsi (postali, tel., ecc.) _____ fr.
130.-- fr. 16'441.15 =====